A tale riguardo l'Autorità ritiene che l'introduzione di griglie di prezzo rappresenti una modalità introdotta da Telecom Italia che non può costituire motivo per la disapplicazione della quota massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorità. Qualora Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l'Autorità, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni di cui lo stesso operatore è titolare sia per le numerazioni di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovrà essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori. Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.

Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia al momento della richiesta, Telecom Italia potrà prevedere, laddove giustificato, un eventuale contributo *una tantum* di configurazione fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le nuove configurazioni che Telecom Italia realizzerà dovranno essere riportate nelle griglie presenti nell'Offerta di Riferimento e comunicate agli operatori entro 15 giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione è offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i prezzi già configurati.

1.6. Circuiti parziali

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il manuale delle procedure presente nell'Offerta di Riferimento prevede uno studio di fattibilità al fine di "...individuare i costi necessari per la predisposizione del sito" non previsto negli anni scorsi.

La delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera i) ed al considerato 14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l'offerta di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione, o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.

L'Autorità ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di fattibilità o costi di predisposizione del sito.

L'Autorità ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell'operatore e che Telecom Italia debba prevedere l'opzione "base" di circuiti parziali che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.

2. Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione

2.1. Servizi di co-locazione

Service Level Agreement per i servizi di co-locazione

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia non offre nella propria Offerta di Riferimento adeguate garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni di centrale.

Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto di capacità alternative a quelle di Telecom Italia. L'assenza di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause accidentali.

Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli di servizio generali applicati agli interventi effettuati all'interno del sito co-locato.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile agli "ampliamenti di raccordi su sito già adeguato con materiali da approvvigionare".

L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza che Telecom Italia integri il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità, analoghi a quelli previsti per la fattibilità dei siti di co-locazione dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di intervento.

Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l'Autorità, con l'art. 2, comma 1, lettera c), punto 4 della delibera n. 2/03/CIR, ha ribadito che le penali nel *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.

Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa nell'attuale Offerta di Riferimento.

Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali penali applicabili ai tempi di *provisioning* dei moduli di co-locazione, indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.

Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori, al raggiungimento della penale massima del 10% dell'importo contrattuale come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto di risolvere il contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell'importo contrattuale, valore peraltro già oltrepassato nell'attuale SLA.

L'Autorità ritiene che l'obiezione di Telecom Italia non sia accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la possibilità di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom Italia presuppone la possibilità di scelta di un fornitore alternativo nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilità è chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo nella predisposizioni dei siti, sono obbligati a ritardare l'avvio dei propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.

A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all'utenza finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l'operatore notificato.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2004, adotti livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella 1.

I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall'art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.

Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il *provisioning* dei moduli di co-locazione

Ritardo nei tempi di consegna	Penale giornaliera espressa rispetto al totale dell'importo contrattuale
Al di sotto di 18 giorni	1,67%
tra il 19 e 63 giorni	0,44%
tra 64 e 135 giorni	0,69%
oltre 135 giorni	0,74%

Disponibilità di coppie al permutatore

Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie disponibili per il servizio di *unbundling* ha manifestato, in alcuni casi, l'impossibilità di adempiere adducendo ragioni di indisponibilità di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilità ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione di richiedere ampliamenti poiché avevano accettato, nelle fasi iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori, è stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilità di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.

In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori. L'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli utenti. In caso contrario, il modulo potrà essere dichiarato disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.

Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilità teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all'utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).

L'Autorità ritiene che l'esigenza degli operatori di ampliamento degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.

L'Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa casistica di eventi possibili (ad esempio, permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato,...), nonché i relativi tempi e modalità di risoluzione previsti.

Ai fini dell'ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell'ambito della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la

necessità di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonché dei cavi ai fini dell'utilizzo di servizi xDSL.

A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale comunica un aggiornamento del *database* delle risorse di co-locazione sia all'Autorità sia agli operatori stessi. Tale *database* è stato tuttavia definito senza tenere però conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con cadenza almeno bimestrale il *database* delle risorse di co-locazione disponibili, aggiornandolo con l'indicazione sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perché non presi in gestione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR.

Inoltre, poiché le informazioni relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per gli operatori per la pianificazione delle proprie attività, l'Autorità ritiene opportuno che tale *database*, oltre alle informazioni sugli spazi fisici, includa anche quelle relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Subentro in spazi di co-locazione parzialmente ceduti da altri operatori

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l'Offerta di Riferimento richiede, in merito alle "condizioni generali per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione già assegnati ad un altro operatore", che tale subentro avvenga solo a seguito della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto con Telecom Italia da parte dell'operatore cedente all'operatore cessionario. Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato alla acquisizione integrale del lotto.

La delibera n. 13/00/CIR fissa, all'art. 9, la definizione di modulo minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l'altro, come spazio minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm. Tale spazio è associato allo spazio al permutatore per almeno 2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione dello spazio minimo è stata adottata dall'Autorità, nel rispetto delle modularità di spazi previste da Telecom Italia, al fine di garantire la massima flessibilità per gli operatori.

L'Autorità ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all'altro, contrasti con gli obiettivi di flessibilità che hanno condotto alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.

L'Autorità ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile è quella del singolo telaio e la dimensione minima dei blocchi di posizioni cedibili in ciascun permutatore è individuata in funzione delle specifiche tecniche del permutatore stesso.

2.2. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocità

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2003, ha introdotto la richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche nel caso in cui l'operatore utilizzi, sotto la propria responsabilità, la linea ADSL con una velocità differente da quella già qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale richiesta non era prevista nelle precedenti Offerte di Riferimento.

Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in rame è idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocità (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:

1) fissazione di uno "scenario di rumore di riferimento" che è costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL (n1 sistemi POTS, n2 sistemi ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi SDSL, ecc.) attivi all'interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo scenario di rumore non dipende dalle velocità trasmissive dei sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato (n_3). Un nuovo sistema ADSL può essere inserito in rete se la somma del numero di sistemi ADSL già presenti all'interno del cavo, aumentata di una unità, è minore o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato è n_3=20 e sono attualmente attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);

2) una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all'interno del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare, in funzione della distanza dell'utente dallo stadio di linea, se è possibile offrire la velocità richiesta dall'operatore.

Dall'analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l'operatore avesse la necessità di variare la velocità trasmissiva di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle altre coppie, l'aumento di velocità trasmissiva sulla coppia ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi già attivati, in quanto ciascuna coppia è stata qualificata utilizzando lo "scenario di riferimento" in cui sono stati considerati sistemi ADSL alla massima velocità trasmissiva.

In conclusione l'Autorità ritiene che una volta ottenuta una qualificazione iniziale, in cui l'operatore specifica il tipo di apparato xDSL e la velocità trasmissiva, non è più necessaria, in linea di principio un'ulteriore qualificazione qualora l'operatore decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocità trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom Italia, è l'operatore alternativo ad essere responsabile delle eventuali intereferenze causate. L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocità apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello interferenziale. Le attività di qualificazione svolte da Telecom Italia per poter compiere le azioni di *spectrum management* saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito del tavolo tecnico che coinvolge operatori e Autorità finalizzato, tra l'altro, all'introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.

Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso

La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all'art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, che: "*Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi*".

Diversi operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia non ha né ridotto i propri tempi di *assurance*, né previsto penali che coprano il 100%.

Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che, essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non è ancora in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in quanto, allo stato, non è possibile dimensionare le strutture preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali connesse non ancora del tutto chiare.

L'Autorità ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA, dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare un disincentivo per la diffusione dell'offerta e che, pertanto, Telecom Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto già disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR.

2.3. Circuiti parziali

Service Level Agreement (SLA)

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la necessità di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti parziali, di tempi di disponibilità garantiti al fine, da un lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato *retail* di linee in affitto, dall'altro, di poter impiegare tali servizi anche per applicazioni che necessitano di elevata affidabilità.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un'offerta opzionale di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito. Tale parametro è da intendersi garantito in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di competenza di Telecom Italia.

Annullamento degli ordini prima della consegna

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che il Manuale delle Procedure incluso nell'Offerta di Riferimento, prevede che *"Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine di fornitura di un circuito parziale, già presentato a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore è tenuto a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile previsto"*.

L'Autorità ritiene che tale onere sia non rispondente al reale costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all'accesso all'offerta.

L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo una reale rispondenza dell'entità della penale ai costi sostenuti.

2.4. CVP

Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema d'accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati trasmissivi a larga banda. L'obbligo di introduzione di tale servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all'art. 5, comma 1, dispone che l'operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per l'Offerta di Riferimento dell'anno 2000 a partire dall'analisi delle offerte commerciali dei servizi di accesso e connettività a larga banda proposte da Telecom Italia.

Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione in occasione dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002 di Telecom Italia, mentre le modalità tecniche di fornitura ed i *Service Level Agreement* di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto all'iniziale introduzione del servizio.

Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia propone sul mercato *retail* offerte di accesso xDSL non replicabili a partire dalle configurazioni previste nell'attuale offerta, con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilità minima, all'uso di classi di servi-

zio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed alla garanzia di tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*. Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti nell'offerta ADSL *wholesale* sono migliori di quelli garantiti per l'offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.

In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia ha dichiarato di offrire nelle offerte *retail*, su base commerciale, *Service Level Agreement* migliorativi al fine di ridurre i tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*, pur senza produrre evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche relative alla propria offerta commerciale.

Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell'Autorità, ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettività a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte *retail* attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall'offerta CVP vigente.

In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito evidenza che tali condizioni di replicabilità non sarebbero possibili, come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba allineare le condizioni di *provisioning* ed *assurance* per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL *wholesale* integrandole con penali garantite nel 100% dei casi ed includendo, in virtù del principio di parità di trattamento, le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda.

D. La concorrenza nel mercato dell'accesso ed i necessari interventi regolamentari

Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore *incumbent* Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra, allo stato, l'avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso.

A più di un anno dall'avvio operativo del servizio di accesso disaggregato si registrano volumi inferiori all' 1% delle linee di accesso. Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi attivi in tale mercato è sintomatica di una difficoltà oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.

È evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato può essere realizzata solo nell'ambito di un quadro che faciliti l'ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura regolatoria.

L'Autorità ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all'ingrosso, presenti nell'Offerta di Riferimento dell'operatore *incumbent*, siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Per consentire una maggiore competitività e sviluppo nei servizi di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all'Autorità la necessità di un chiarimento e di un'eventuale integrazione del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:

a) la necessità, emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti dagli investimenti sulla rete di accesso.

b) l'esigenza di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, giustificata dalla necessità di presentare offerte commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla locazione geografica.

Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione sulla rete di un operatore alternativo, l'Autorità ritiene di osservare quanto segue.

La "quota di terminazione" è il prezzo che l'operatore di "originazione" deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in *carrier selection/preselection*) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l'utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l'interoperabilità tra le reti di telecomunicazione.

L'attuale quadro normativo prevede che, qualora l'operatore di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura regolamentare.

Nel caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione.

Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all'operatore alternativo per la quota di terminazione è pari a quello di Telecom Italia in virtù dei cosiddetti accordi di "reciprocità" che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.

Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari dell'Autorità, il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom Italia si è negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.

Già nella delibera n. 3/03/CIR l'Autorità aveva osservato che *"la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante può utilizzare"*. È evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore *incumbent* efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che non può esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed i valori riportati nell'Offerta di Riferimento dell'operatore *incumbent*.

Nel caso di servizi a traffico commutato l'Autorità, con la delibera n. 152/02/CONS, nell'evidenziare l'esistenza di un effettivo vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.

Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell'accesso alla rete fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati più volte evidenziati in occasione dell'analisi dei costi diretti ed indiretti dell'accesso disaggregato.

Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'accesso e la sopravvivenza degli operatori in tale mercato, secondo l'Autorità, si potrà avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi da interconnessione. È peraltro evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi quando l'operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie di scala.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.

Ad avviso dell'Autorità, come sottolineato nelle premesse della delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom Italia (in virtù dell'esiguo numero di accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione. Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell'intero mercato nazionale dell'accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.

Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell'accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso. Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" del 24 aprile 1998. L'Autorità si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della delibera n. 148/01/CONS.

In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico - applicativo in relazione agli altri servizi di interconnessione (*Carrier selection*, transito, etc...) che dovessero insorgere a valle della ridefinizione dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l'Autorità avvierà un apposito tavolo tecnico.

In relazione all'esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, l'Autorità ritiene che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalità di offerta e ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.

Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione immediata di un'offerta su tutto il territorio nazionale, è denominato, a livello internazionale, *Wholesale Line Rental* e consiste nella possibilità per l'operatore alternativo di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in *Carrier pre-selection*, sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso).

D'altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso può svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale ottica l'Autorità reputa che lo strumento principale per realizzare la concorrenza nell'accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative (accesso diretto), sia il servizio di accesso disaggregato.

Il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) dovrebbe quindi rappresentare una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sarà valutata dall'Autorità in separato procedimento.

UDITA la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003 di Telecom Italia

1. È approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articolo 3, comma 2 ed articolo 4, comma 1.

Art. 2
Integrazioni sulle modalità applicative del meccanismo di *network cap* a partire dall'Offerta 2004

1. Il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 introdotto con l'articolo 1, comma 2 della delibera n. 2/03/CIR non è incluso nei panieri del *network cap* ed è soggetto, quindi, a verifica dell'orientamento al costo.

2. A partire dall'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, le condizioni economiche dei servizi con volume nullo all'interno dei panieri di *network cap* sono determinate nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti Offerte di Riferimento: le condizioni economiche sono definite applicando al prezzo dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.

Art. 3
Modalità applicative e chiarimenti sull'Offerta di Riferimento

1. Telecom Italia formula l'offerta dei seguenti servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di coerenza delle condizioni economiche a parità di elementi impiantistici utilizzati:

a) Servizio di circuiti di interconnessione.

b) Servizio di circuiti parziali: Telecom Italia assicura la migrazione dei servizi di linee affittate *retail* e *wholesale* a circuiti parziali senza alcun onere aggiuntivo, secondo quanto disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2 comma 3, ed elimina ogni obbligo in merito ad eventuali attività di predisposizione del sito ed ai relativi studi di fattibilità.

c) Servizio di raccordi interni di centrale.

2. Con riferimento a quanto disposto dalla delibera n 2/03/CIR, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia recepisce nell'Offerta di Riferimento le seguenti disposizioni:

Servizi di interconnessione

a) Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 155 Mbps di cui alle tabelle 1, 1bis, 2bis e 3bis dell'Offerta di Riferimento 2003, secondo i criteri previsti nella delibera n. 2/03/CIR.

b) Telecom Italia formula le condizioni economiche di offerta dei circuiti di interconnessione a 34Mbps, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

c) Telecom Italia riformula le condizioni di offerta dei circuiti di interconnessione prevedendo che l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale possa cessare con un ragionevole preavviso i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, art. 3, comma 1, lett. h, punto 2.

Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

d) Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" prevedendo, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato così, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'Offerta presentata da Telecom Italia. Gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'Offerta di Riferimento condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo.

e) Con riferimento alla quota di "perdita su crediti", Telecom Italia conclude le negoziazioni avviate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse negoziazioni, fornendo tutte le informazioni a tal fine necessarie, ivi inclusa la documentazione necessaria alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza separata delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione di cui al precedente punto d.

Servizi di accesso disaggregato

f) Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato ADSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Telecom Italia ai fini delle attività di *spectrum management*. L'operatore è tenuto a richiedere a Telecom Italia il servizio di qualificazione ADSL solo nel caso in cui necessiti di una garanzia della velocità di trasmissione utilizzata, differente da quella già certificata in fase di attivazione, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera a, punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.

3. Telecom Italia predispone una procedura applicabile al caso di richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione.

4. A partire dall'Offerta di Riferimento per l'anno 2004 si dispongono le seguenti integrazioni:

Servizi di co-locazione

a) Telecom Italia integra il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità dei raccordi interni e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica.

b) Telecom Italia applica, per i raccordi interni di centrale i tempi di *provisioning* e le penali previste nel *Service Level Agreement* per servizi di co-locazione.

c) Telecom Italia applica livelli progressivi di penali per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione in linea con quanto definito all'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR e secondo le premesse del presente provvedimento.

d) Telecom Italia provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno bimestrale, del *database* delle risorse di co-locazione disponibili, adeguandolo in modo da tener conto sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR. Tale *database*, oltre alle informazioni sugli spazi fisici e sulle disponibilità al permutatore, comprende anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Servizi di accesso disaggregato

e) Telecom Italia integra il Service Level Agreement dei servizi di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi, così come previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, art. 2, comma 1, lett. b, punto 2.

Servizio di Circuiti Parziali

f) Telecom Italia formula un'offerta di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito.

g) Telecom Italia riformula i livelli di penale per la revoca degli ordini di circuiti parziali prima della consegna da parte degli operatori, prevedendo importi progressivi con il numero di giorni trascorsi dall'ordine e comprendendo un periodo iniziale in cui non è dovuto alcun importo.

Servizio di Circuito Virtuale Permanente

h) Telecom Italia allinea le condizioni di *provisioning* ed *assurance* applicate ai servizi Circuito Virtuale Permanente xDSL alle condizioni offerte previste per il servizio ADSL *wholesale* integrandole con penali garantite nel 100% dei casi.

i) Telecom Italia integra le condizioni di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e di qualità di servizio.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di "*surcharge*" della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'Offerta di Riferimento 2003, il valore disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b, sub 5 della delibera 2/03/CIR. L'Autorità, a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della "*surcharge*"applicati da Telecom Italia.

2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all'Autorità secondo le disposizioni di cui al capo I dell'Allegato A della delibera n. 148/01/CONS.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 11/03/CIR

	Pesi	Variazione Spesa	Obiettivo *cap*
Paniere A - SGU		-5,60%	-5,60%
Raccolta via SGU	37,5%	-5,6%	
Raccolta via SGU D7	0,0%	-	
Raccolta forfettaria SGU	0,0%	-	
Terminazione via SGU	19,4%	-5,6%	
Transito via SGU	0,01%	-11,3%	
Kit di interconnessione	17,7%	-2,8%	
Flussi di ICX	25,3%	-7,6%	
Circ. parz. non a ceiling	0,0%	-	
Paniere B - SGD e SGT		-3,60%	-3,60%
Raccolta via SGD	0,0%	-	
Raccolta via SGT	37,1%	-3,4%	
Raccolta forfettaria SGD	0,0%	-	
Raccolta forfettaria SGT	0,0%	-	
Terminazione via SGD	0,0%	-	
Terminazione via SGT	59,6%	-3,1%	
Transito via SGD	0,0%	-	
Transito via SGT	3,4%	-14,3%	
Paniere C - 2 SGT		-1,35%	-1,35%
Raccolta doppio SGT	6,7%	-2,0%	
Terminazione doppio SGT	18,5%	-1,0%	
Transito doppio SGT	0,0001%	-15,6%	
Accesso alle Cable Station	0,1%	-1,4%	
Instrad. vs estero da SGT	24,5%	-3,9%	
Instrad. vs estero da CI	50,2%	-0,1%	
Paniere D - Contributi		0,00%	0,00%
Contr. SPP	0,0%	-	
Contr. attiv. CPS	91,9%	0,0%	
Contr. Config. codici CPS	0,0%	-	
Contr. Attivazione Number Hosting	0,0%	-	
Contrib. per circ. parz.	0,0%	-	
Contrib. Acc. Dis. Rete loc.	8,1%	0,0%	
Contr. Acc. Dis. sottorete loc.	0,0%	-	
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)	0,0%	-	
Contr. Canale numerico	0,0%	-	
Contr. prolung. accesso	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Rete Loc.	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Sottorete Loc.	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Canale numerico	0,0%	-	
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C.Numerico	0,0%	-	

DELIBERA N. 304/03/CONS
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE OFFERTE DI LINEE AFFITTATE *RETAIL* E *WHOLESALE*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 agosto 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99, recante "regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la propria delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante "Integrazione della delibera n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 393/01/CONS, "Offerta *wholesale* di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

VISTA la propria delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate *wholesale* da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278;

VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e le determinazioni dell'Autorità

La normativa comunitaria vigente (direttiva 92/44/CE, modificata dalla direttiva 97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate, come "le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta". La direttiva impone (articoli 8, comma 2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. La Direttiva dispone altresì che le tariffe per le linee affittate debbano essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente e debbano riflettere i costi relativi agli elementi di rete utilizzati per fornire il servizio.

Tali principi regolamentari sono stati trasposti nella normativa nazionale, ad opera del d.P.R. n. 318/97, che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e del Capo III del d.P.R. n. 77/01, che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.

Sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, l'Autorità è intervenuta più volte sul mercato delle linee affittate. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorità ha autorizzato Tele-

com Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi di rivedere tali condizioni economiche in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli art. 8 e 9 del d.P.R. 318/97, ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.

Con la delibera n. 171/99, l'Autorità ha ribadito che il servizio di linee affittate da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato rientra tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile e, nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99, ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei servizi delle linee affittate.

Successivamente, con la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorità, nel precisare la distinzione tra il servizio di circuiti di interconnessione e quello di linee affittate, ha sottolineato il duplice ruolo che queste ultime ricoprono nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto alla clientela finale e, dall'altro lato, un fattore di produzione necessario agli operatori di telecomunicazioni per offrire i propri servizi di telecomunicazioni in concorrenza con l'operatore notificato; in tal senso, le analisi effettuate hanno evidenziato una particolare correlazione tra le dinamiche dei prezzi delle linee affittate e la diffusione di servizi Internet, nel contesto nazionale.

L'Autorità è quindi intervenuta sulle condizioni economiche e di fornitura dei servizi di linee affittate, in prima istanza con la delibera n. 711/00/CONS, ha approvato le condizioni economiche di ".. collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale.." (in altri termini, l'offerta *retail* di linee affittate) ed il relativo *Service Level Agreement* (SLA).

In una seconda fase, anche sulla base delle indicazioni emerse della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/01/CONS, l'Autorità, con la delibera n. 393/01/CONS, ha ritenuto opportuno introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di predisporre un'offerta *wholesale* di linee affittate, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati, a condizioni migliorative rispetto all'offerta *retail*, prevedendo la pubblicazione, da parte dell'operatore notificato, di un listino relativo alle condizioni economiche *wholesale* per i servizi di linee affittate; la successiva delibera n. 59/02/CONS, ha approvato l'offerta "*wholesale di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale*".

In sede di applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato per l'anno 2000 e 2001, l'Autorità con le delibere n. 350/02/CONS e n. 160/03/CONS ha confermato Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate. In particolare, la delibera n. 160/03/CONS riferisce che, con specifico riguardo al mercato delle linee affittate, l'operatore è risultato detenere una quota di mercato superiore al 94%, con riferimento al fatturato del 2001, e pari al 90%, con riferimento al fatturato del 2002. In relazione alla presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale, verificato relativamente alle principali aree urbane, l'Autorità ha inoltre ritenuto che tale grado di concorrenza non fosse tale da giustificare segmentazioni del mercato su base geografica ed ha confermato la dimensione nazionale del mercato delle linee affittate.

Si evidenzia da ultimo che il nuovo quadro regolamentare, in particolare la direttiva 2002/21/CE (la cd. "direttiva quadro"), dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale - sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali - sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (articolo 27, rubricato "disposizioni transitorie"). Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l'art. 16, comma 1, della Direttiva 2002/22/CE (Ser-